

Prot. n. 599 del 05/03/2019

Ai Sindaci della Provincia di Avellino
Sedi

Oggetto: Applicazione Legge 311/2004

Premesso

-che le categorie catastali A5 e A6 con la Circolare del Ministero delle Finanze n. 5 del 14 Marzo 1992 sono di fatto state annullate, in quanto non rappresentano più tipologie abitative ordinarie perché al di fuori degli standard minimi indispensabili per l'uso cui dette categorie fanno riferimento, infatti, entrambe rispondenti a realtà edilizie e di utilizzazione consuete all'epoca della formazione del N.C.E.U.

-che gli immobili già censiti in dette categorie sono caratterizzati dall'assenza o carenza degli indispensabili servizi igienici e, spesso, anche di altre dotazioni ora ritenute indispensabili.

-che dette unità o sono state adeguate alle minime condizioni abitative - e, quindi, meritano un nuovo appropriato classamento - o non hanno subito interventi di riadattamento e, quindi, per il principio dell'ordinarietà, non possono che essere classate - sia pure nelle classi più basse - nella categoria che rappresenta le unità più povere di dotazioni: categoria A/4.

Considerato

-che ai sensi dell'art. 1 comma 336 della Legge 311/2004 I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, hanno l'obbligo di richiedere ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

-che ai sensi dell'art. 1 comma 337 della citata Legge 311/2004 le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al citato comma 336 producono effetto fiscale, di fatto producendo, eventuali maggiori introiti per le casse comunali

Tutto ciò premesso e considerato

INVITA

tutti i comuni a voler adempiere a quanto previsto dall'art. 1 comma 336 della legge 311/2004, ovvero alla notifica ai titolari di diritti reali su immobili ancora censiti nelle categorie A5 e A6 a voler provvedere alla variazione catastale entro novanta giorni dalla notifica.

Nell'ottica di una fattiva collaborazione intrapresa con Enti e/o altre Categorie Professionali, questo Collegio si rende disponibile anche a sottoscrivere eventuale Convenzione per l'espletamento delle pratiche burocratiche.

Cordialmente

Il Presidente

dott. geom. Antonio Santosuosso

